

# Trovarisposte

I nostri esperti

**COMMERCIALISTI**  
Mario Luca Rizzi

**NOTAIO**  
Emilio Pizio

**CONSULENTI DEL LAVORO**  
Luca Paris

**AMMINISTRATORE  
DI CONDOMINIO**  
Francesco Cortesi

Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili Bergamo


del Collegio notarile di Bergamo

del Consiglio dei Consulenti del lavoro di Bergamo

dello Sportello condominio Siset-Cisl di Bergamo

## Bollette luce, gas e acqua Saldo a rate per aiutare

**Carovita.** Bonus sociali per chi si trova in condizioni di disagio economico Per (quasi) tutti la possibilità di chiedere il dilazionamento dei pagamenti



Il caro energia sta mettendo in crisi molti bilanci familiari: diversi i bonus per aiutare nei pagamenti

**MARCO CONTI**

Per contrastare le impennate dei costi energetici, restano in vigore i bonus sociali per ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, gas naturale e idrica dai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico. Sono attuati e gestiti dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambienti (Arera).

Il cittadino/nucleo familiare deve risultare in condizione di disagio economico, il che significa avere un Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 12mila euro (8.265 euro per l'idrico); appartenere ad un nucleo familiare con al-

meno quattro figli a carico (famiglia numerosa) e indicare Isee non superiore a 20.000 euro; appartenere ad un nucleo familiare titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza. Info, requisiti e come ottenerli al link: [www.arera.it/it/bonus\\_sociale.htm](http://www.arera.it/it/bonus_sociale.htm).

Se si ha un contratto a condizioni regolate dall'Arera del servizio di maggior tutela (elettricità) e tutela (gas) si può chiedere di pagare le bollette di importo superiore a 50 euro (per importi inferiori, non vi è l'obbligo da parte del fornitore) anche a rate. In particolare, per l'elettricità, si può rateizzare quando: 1) la bolletta contiene un ricalcolo per consumi effettivi, e supera del 150% l'addebito medio delle bollette su consumi stimati che l'hanno preceduta (esempio: se le ultime bollette su consumi stimati sono state mediamente di 30 euro, il cliente può chiedere la rateizzazione quando la successiva bolletta di ricalcolo è pari o superiore a 75 euro). La soglia è del 250% per i clienti non domestici; 2) è stato accertato il malfunzionamento del contatore e la bolletta include il pagamento di consumi non registrati dal contatore stesso; 3) il fornitore non ha rispettato, anche episodicamente, la periodicità prevista per l'emissione delle bollette; 4) il cliente è titolare di bonus elettrico ed è costituito in mora per il mancato pagamento di una o più bollette.

La possibilità di pagare a rate deve essere indicata nella bolletta rateizzabile o, per i clienti titolari di bonus elettrico morosi, nella comunicazione di costituzione in mora. Le stesse condizioni si applicano anche ai clienti serviti nel mercato libero che sono titolari del bonus elettrico. La rateizzazione deve essere richiesta al venditore entro i dieci giorni successivi alla scadenza di pagamento della bolletta. Bene però verificare i singoli operatori, perché le condizioni possono variare. Alcuni prevedono, ad esempio, una semplice richiesta sul sito della società o tramite numero verde. Info: [www.arera.it](http://www.arera.it)

La possibilità di pagare a rate deve essere indicata nella bolletta rateizzabile o, per i clienti titolari di bonus elettrico morosi, nella comunicazione di costituzione in mora. Le stesse condizioni si applicano anche ai clienti serviti nel mercato libero che sono titolari del bonus elettrico.

La rateizzazione deve essere richiesta al venditore entro i dieci giorni successivi alla scadenza di pagamento della bolletta. Bene però verificare i singoli operatori, perché le condizioni possono variare. Alcuni prevedono, ad esempio, una semplice richiesta sul sito della società o tramite numero verde. Info: [www.arera.it](http://www.arera.it)

La rateizzazione deve essere richiesta al venditore entro i dieci giorni successivi alla scadenza di pagamento della bolletta. Bene però verificare i singoli operatori, perché le condizioni possono variare. Alcuni prevedono, ad esempio, una semplice richiesta sul sito della società o tramite numero verde. Info: [www.arera.it](http://www.arera.it)

La rubrica

## Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti: compilare il coupon a fianco e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo in sede a «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Inviare una mail a [trovarisposte@eco.bg.it](mailto:trovarisposte@eco.bg.it) che trovate anche sul sito [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate professionista, generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

Per le tue domande: compila il coupon e invialo via fax allo 035/386.217 manda una email a: [trovarisposte@eco.bg.it](mailto:trovarisposte@eco.bg.it) oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

**Commercialisti**

RISPOSTA N. 3.684

## Casa intestata a me Può mia moglie avere detrazione?

*Sono un contribuente con un immobile intestato solo per la nuda proprietà con usufrutto a favore di mia mamma. Se le spese di ristrutturazione fossero sostenute da mia moglie darebbero diritto alla detrazione?*

LETTERA FIRMATA

Si, la detrazione Irpef per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale spettano al possessore (o al detentore) dell'immobile che ha sostenuto le spese, nella misura in cui le stesse sono rimaste effettivamente a suo carico. Ha diritto alla detrazione Irpef anche il nudo proprietario poiché ha sostenuto materialmente le spese. Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture: - il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell'unione civile; - il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge.

RISPOSTA N. 3.685

## Appartamento da accorpare: scatta il «prima casa»?

*Sono proprietario di un appartamento adibito ad abitazione principale, acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa. Voglio acquistare un secondo appartamento adiacente e situato nel medesimo fabbricato, procedendo all'accorpamento catastale dell'immobile da acquistare con quello già adibito a prima casa. Potrò usufruire delle agevolazioni «prima casa» anche su detto immobile?*

LETTERA FIRMATA

La possibilità di accorpare catastalmente due immobili adiacenti è surrogata dalla prassi emessa dall'Agenzia delle Entrate (circolari 38/2005, 31/2010, risoluzioni 25/2005, 142/2009). L'amministrazione finanziaria ha riconosciuto la possibilità al proprietario di un'abitazione che, al fine di ampliarla acquisti un immobile contiguo, di poter godere delle agevolazioni «prima casa» a condizione che i due alloggi accorpati costituiscano un'abitazione

unica rientrante nella tipologia degli alloggi non di lusso (A/1, A/8 e A/9), in base alle prescrizioni del decreto 2 agosto 1969, e che ricorrano gli altri requisiti indicati nella nota II bis, posta in calce all'art. 1, Tariffa parte prima, allegata al Dpr 131/1986, vale a dire che l'immobile da accorpare sia ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la residenza e la dichiarazione nell'atto di acquisto di non essere titolare di diritti reali su altri immobili siti nello stesso Comune, diversi dall'alloggio da ampliare.

**Notaio**

RISPOSTA N. 3.686

## Legittimo il dono del gioiello al nipote

*Prima di morire mia zia (vedova, senza figli) mi ha regalato un gioiello molto importante (circa 20 mila euro il valore stimato). L'ha dato a me di sua iniziativa. Potrebbe essere che alla sua morte l'altra zia, quella con cui viveva, la sorella, me lo chieda indietro perché ho lesso un suo ipotetico diritto sul bene?*

LETTERA FIRMATA

I cosiddetti «legittimari» sono quei parenti più stretti, per esempio il coniuge e i figli, ai quali la legge riserva una quota ereditaria. Questo diritto è così forte che può esser fatto valere dagli stessi anche impugnando le donazioni fatte in vita dal de cuius. I fratelli non rientrano in tale categoria, cioè non sono «legittimari», quindi sua zia dei suoi beni poteva disporre come meglio credeva e l'altra zia non le potrà chiedere alcunché.

RISPOSTA N. 3.687

## La polizza non rientra nell'eredità

*Vorrei stipulare una polizza assicurativa che di fatto è un piano di accumulo. Come rientra - se rientra - questa polizza nell'eredità?*

LETTERA FIRMATA

Ai sensi dell'art. 12 lettera c) del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 346 (Testo Unico delle imposte di successione e donazione), le polizze non rientrano nell'asse ereditario, in quanto passano per «diritto proprio» ai beneficiari. Le ricordo che i beneficiari, indicati nella polizza, possono essere da lei variati successivamente, anche con un testamento.

@Trova Risposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217
- consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una mail a [trovarisposte@eco.bg.it](mailto:trovarisposte@eco.bg.it)
- vai su [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito  Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)  Commercialista  Consulente del lavoro  Notaio  Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_

Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Alberto Ceresoli.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO

RISPOSTA N. 3.688

## Il complesso iter per creare un nuovo passaggio

Accanto alla mia villetta a schiera di testa c'è un orto/giardino condominiale. Per me sarebbe comodissimo poter uscire da lì al posto che circumnavigare le villette che danno su un lungo corsello. È possibile chiedere un diritto di passaggio pedonale? Oppure la creazione di una nuova uscita (a questo punto privata e cinta) che si potrebbe realizzare aprendo un varco nel mio giardino? Come posso procedere?

LETTERA FIRMATA

La creazione di una nuova uscita «privata e cinta» è realizzabile ma l'iter è piuttosto complesso e richiede l'unanimità dei consensi dei condomini, espressa in un atto negoziale notarile. Innanzitutto, un tecnico, incaricato dall'amministratore previa delibera condominiale, predispone una pratica catastale di «stralcio di parti comuni», con la quale appunto scorpora una porzione di area dal giardino comune; dopodiché tutti i condomini vendono a lei la loro quota millesimale. È l'iter che si segue per esempio quando si ricava un posto auto esclusivo dal giardino comune per venderlo in proprietà esclusiva ad un condomino o a

un terzo. L'atto può essere piuttosto complicato, perché richiede appunto l'intervento di tutti i condomini e la previa verifica delle rispettive quote di comproprietà (che non sempre coincidono con i millesimi delle tabelle). A quel punto se lo ritiene opportuno potrà fondere la piccola porzione così ricavata con la scheda catastale della villetta, di nuovo rivolgendosi a un tecnico.

## Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 3.689

## Bonus 150 euro automatico per chi l'ha avuto a luglio

Sono un lavoratore dipendente e ho percepito a luglio 2022, in busta paga, un importo una tantum pari a 200 €. Ho saputo che è stata prevista una misura simile entro fine anno. Mi sapete dire quando e a quanto ammonta?

LETTERA FIRMATA

Con la pubblicazione della circolare 17 ottobre 2022, n. 116, l'Istituto previdenziale ha reso note le modalità di conguaglio dell'indennità una tantum prevista dal Decreto Aiuti-Ter (tuttavia non ancora convertito in Legge) per il mese di competenza novembre 2022. Come specificato all'art. 18, decreto-legge 23 settembre

2022, n. 144, la predetta indennità, pari ad euro 150 euro, verrà riconosciuta in automatico dai datori di lavoro con la retribuzione del mese di novembre 2022, a condizione che l'importo della retribuzione imponibile non sia superiore a 1.538 euro e che i predetti soggetti dichiarino di non essere titolari di prestazioni pensionistiche e di non far parte di un nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza. Si rammenta che, così come avvenuto per il precedente Bonus euro 200 euro del mese di luglio 2022, l'erogazione dell'indennità per il tramite dei datori di lavoro è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato e per i lavoratori domestici.

Possono accedere al riconoscimento dell'indennità una tantum di 150 euro anche i lavoratori somministrati dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati. L'indennità spetta nella misura di 150 euro anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale. Il lavoratore potrà percepire l'indennità prevista dal Decreto Aiuti-Ter anche laddove lo stesso sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale da parte dell'Inps ed una sola volta anche laddove abbia in essere più rapporti di lavoro. L'eventuale doppia erogazione sarà oggetto di apposito recupero da parte dell'Istituto previdenziale, secondo le istruzioni che

verranno fornite con successivo messaggio, diviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che hanno conguagliato la predetta indennità.

## Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 3.690

## L'uso improprio dell'appartamento in affitto

Sono proprietario di un appartamento in condominio. Vivendo altrove l'ho affittato. L'affittuario ha però deciso, senza dirmelo, di subaffittare tale appartamento a turisti italiani e stranieri, anche per uno o pochi giorni. Si è così creato un via vai incontrollato per le scale del condominio e talvolta i turisti, quando arrivano nel bel mezzo della notte, suonano erroneamente anche se in buona fede, al campanello sbagliato. In che misura può il condominio aiutarmi a liberarmi da tale inquilino così prepotentemente intraprendente, visto che io non ho autorizzato tale attività, né vi ricavo alcun ché? Cosa dovrebbe o potrebbe fare l'amministratore?

LETTERA FIRMATA

L'amministratore e il condominio rimangono

sostanzialmente estranei al rapporto tra condomino e suo conduttore, atteso che responsabile per ogni obbligazione (pecuniaria e di osservanza del regolamento di condominio) è il singolo proprietario, anche per i fatti del suo conduttore. I condòmini possono rivolgersi soltanto al condòmino-locatore, e questo non può opporre loro eccezioni relative al rapporto contrattuale intercorrente con il suo inquilino. Provveda quindi lei direttamente con un suo legale a verificare le possibilità di sciogliere il suo contratto di locazione, se crede, e a far richiamare il suo conduttore al rispetto del regolamento di condominio.

RISPOSTA N. 3.691

## I millesimi in più del negozio ora abitazione

Ho da poco acquistato una unità immobiliare che è sempre stata un negozio e la ho trasformata nella mia abitazione, facendo le relative pratiche in Comune con il mio geometra. Mi sono però reso conto che i millesimi della mia proprietà riflettono la vecchia destinazione d'uso del mio negozio e sono più alti di un 40%-50% di quelle degli appartamenti sopra il mio, che sono uguali al mio e che sono abitazioni. Mi pare

un'ingiustizia dover pagare più spese di quelle previste per appartamenti similari al mio. L'amministratore mi ha detto che il solo fatto che io abbia cambiato l'appartamento da negozio ad abitazione non richiede o non giustifica un cambio delle tabelle millesimali. Cosa posso fare?

LETTERA FIRMATA

Lei potrebbe utilmente incaricare a Sue spese un tecnico professionista di Sua fiducia che rediga le tabelle millesimali aggiornandole per il nuovo coefficiente di destinazione d'uso della Sua unità immobiliare, con elaborato peritale a sua firma e timbro. Trattasi di atto di semplice accertamento dei rapporti di proprietà tra le singole unità di cui si compone il condominio. Dopodiché Lei informerà l'amministratore di voler presentare alla prossima assemblea tale nuovo assetto millesimale per discussione e approvazione degli intervenuti. Trattandosi come detto di negozio di mero accertamento, Le servirà un consenso espresso dalla maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500m. Attenzione però: poiché non è detto che poi l'assemblea approvi il nuovo prospetto da Lei presentato, vale forse la pena di avvertire l'assemblea delle Sue intenzioni e vedere se stia loro bene, e poi, solo allora, dare luogo all'incarico a Sue spese a tecnico di Sua fiducia.

# Borsa

FTSE Mib	24.699,75	0,42%	▲	Ftse 100 Londra	7.369,44	-0,21%	▼	Spread Btp-Bund	194,43	-4,42%	▼	Petrolio WTI	86,06	0,22%	▲
FTSE All Share	26.734,67	0,36%	▲	Dow Jones	33.594,17	0,17%	▲	Euro-Dollaro	1,0404	0,82%	▲	Oro Fino (euro/gr)	54,74	-0,68%	▼
Dax Francoforte	14.378,51	0,46%	▲	Nasdaq	11.358,41	1,45%	▲	Euro-Sterlina	0,8746	-0,07%	▼	Argento	21,47	1,80%	▲
Cac 40 Parigi	6.641,66	0,49%	▲	Nikkei Tokyo	27.990,17	0,10%	▲	Euro-Yen	144,8400	-0,01%	▼	Euribor (360) 3m	1,791	diff: 0,029	

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
<b>A</b>				
Abitare In	5,460	-0,36	145	-33,98
Acea	13,280	-0,08	2828	-29,21
Adicube	2,130	0,00	420	-13,77
Adidas ag	131,340	-0,36	27478	-48,15
Adv Micro Devices	74,380	3,29	70421	-43,10
Aedes	0,283	-0,18	75	66,76
Aeffe	1,376	-3,78	148	-50,14
Aegon	4,685	0,00	739	6,55
Aeroporto Marconi Bo.	7,660	0,26	277	-12,95
Aegas	37,450	-3,23	88070	-17,46
Ahold Del	29,125	0,00	3471	-4,00
Air France Klm	1,406	0,18	603	-27,10
Airbus	114,200	1,15	88240	1,35
Airbus	37,650	1,76	2042	-27,41
Algowatt	0,652	-4,12	29	-90,09
Alkerm	11,200	-2,61	64	-50,66
Allianz	200,000	-0,99	90780	-2,39
Alphabet cl A	94,960	3,15	28302	-26,81
Alphabet Classe C	96,110	3,19	33588	-25,83
Amazon	97,000	1,97	46742	-35,45
Amgen	273,600	-0,05	199639	-39,64
Amplifon	28,640	0,25	6484	-34,45
Anheuser-Busch	52,660	-1,66	84690	-0,74
Anima Holding	3,620	-0,49	1254	-19,38
Antares V	8,690	-2,25	601	-26,97
Apple	146,660	2,24	757532	-7,76
Aquafil	6,030	-1,91	258	-21,28
Ariston Holding	8,590	1,18	912	-15,29
Asciopave	2,515	-0,98	590	-27,52
ASML Holding	575,800	2,13	249513	-18,79
Autogill	22,980	0,00	18977	31,65
Autogrill	6,454	-0,43	2485	-3,33
Autos Meridionali	37,500	0,00	164	-34,41
Avio	10,380	-0,95	274	-11,28
Axa	26,640	-0,67	55655	-1,18
Azimut	19,965	0,88	2860	-19,10
Azura	1,296	0,39	402	-24,62
<b>B</b>				
B Desio e Brianza	2,880	-0,35	387	-4,64
B Ifis	13,880	-0,29	747	-18,69
B.M.Paschi Siena	1,815	1,43	2287	-90,23
B P di Sondrio	3,752	4,40	1701	1,46
B Profilo	0,200	-0,25	136	-2,34
B Sistema	1,564	0,90	126	-25,70
Banca Generali	33,600	1,36	3926	-13,29
Banca Bpm	3,156	2,37	4782	-19,50
Banco Santander	2,590	0,62	4173	-11,55
Basif	50,230	-1,91	46369	-18,85
Basinet	5,330	1,52	2888	-7,30
Bastogi	0,622	-2,81	77	-16,17
Bayer	53,500	3,94	40892	-13,58
B&B Biotech	60,800	-0,33	3368	-18,28
BBVA	5,360	0,00	35740	2,21
B&C Speakers	12,450	0,00	137	-9,78
Bocconi	0,309	0,00	112	-16,17
Bca Mediolanum	8,078	0,57	6001	-6,94
Be	3,440	0,15	464	-24,19
Beghelli	0,308	-1,12	62	-30,36
Beiersdorf AG	94,740	0,00	23874	4,82
Best Buy Co Us	81,480	0,00	18330	0,00
B.F.	3,990	-0,25	746	8,42
Biff Bank	7,110	0,99	139	1,28
Bialetti Industrie	0,276	-0,72	43	0,47
Biancamano	0,182	0,00	6	-0,23
Blesse	13,130	-1,20	360	-6,00
Bloera	0,053	-0,37	2	-47,59
Bmw	84,920	0,02	5121	-2,49
Bnp Paribas	52,380	0,34	47776	-13,91
Borgosesia	0,674	-0,59	32	8,36

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
<b>C</b>				
Cairo Communication	1,606	-3,02	216	-21,27
Caleffi	1,040	-1,42	16	-28,77
Callagione	3,330	-1,48	400	-15,70
Calligraione Editore	0,950	-1,04	119	-15,56
Campari	9,720	-0,51	11291	-24,39
Carel Industries	26,150	2,55	2615	-1,69
Caspio	3,100	0,00	68	-27,74
Cellularline	28,000	0,00	476	-18,13
Cembre	6,320	1,77	1006	-24,58
Centraler Holding	2,530	-1,17	35	-26,67
centrale del Latte d'Italia	0,004	0,00	7	0,00
Chil	0,064	-3,00	6	-3,58
Cir	0,435	0,11	482	-7,34
Civitanavi S	4,650	0,00	143	0,00
Class Editori	0,063	-0,63	11	-26,68
Clin Industrial	14,685	-0,10	20036	-1,08
Combase Global	54,550	3,49	9470	0,00
Commerzbank	8,032	2,71	10059	-19,42
Conafi	0,354	-4,84	13	-42,16
Continental AG	60,240	-2,08	12048	-24,50
Covivio	58,700	-0,17	5522	-18,90
Credem	6,410	0,31	2188	10,14
Credito Agricole	9,666	0,69	21520	-2,35
Csp International	0,368	4,55	15	-33,39
<b>D</b>				
D'Amico	0,374	2,88	465	-296,30
Danielli & C	21,850	0,23	893	-19,22
Danielli & C Rsp	14,840	1,09	600	-13,72
Datalogic	8,900	-0,67	520	-41,83
Dea Capital	1,144	1,42	303	-5,55
DeLonghi	22,160	-1,95	3444	-29,70
Deutsche Bank	10,306	1,44	5883	-6,48
Deutsche Borse AG	163,000	0,00	31459	10,66
Deutsche Lufthansa AG	7,364	1,50	3435	-19,60
Deutsche Post AG	38,955	-0,54	47243	-31,47
Deutsche Telekom	19,038	-0,47	83031	-16,63
Diasorin	135,800	0,30	7598	-18,90
Digital Bros	23,280	-2,27	332	-22,19
doValue	6,730	0,00	538	-19,79
<b>E</b>				
Edison Rsp	1,445	1,05	158	-2,36
Eems	0,102	-4,23	45	-22,14
El Em	13,490	-2,60	1077	-13,41
Elica	2,765	0,00	175	-24,14
Emak	1,248	0,00	205	-40,99
Enav	4,020	3,08	2718	2,29
Enel	5,110	0,61	51952	-27,48
Enervit	3,360	-0,30	60	-12,50
Engie	14,340	0,55	31457	9,77
Eni	14,476	0,01	51701	18,46
E.ON	8,998	0,58	18005	-26,35
Epica	0,009	0,00	4	-53,47
Eurite Group	3,770	1,34	192	-1,31
Erg	31,020	1,51	4663	9,07
Esprinet	7,480	-3,05	377	-42,02
EssilorLuxottica	170,550	0,32	37190	-7,81
Eukedoss	1,250	-1,19	28	-30,36
Eurotech	3,422	-1,10	122	-32,37
Evonik Industries AG	19,590	0,00	9129	-31,05
Expriava	1,674	8,28	87	-24,59
<b>F</b>				
Faurecia	17,165	-1,04	2369	-53,89
Ferrari	208,200	0,14	40375	-8,48

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
<b>F</b>				
Fidia	1,560	-2,19	8	-18,32
Fiera Milano	3,075	-0,81	221	-9,02
Fila	7,120	-3,00	306	-26,75
Fincantieri	0,557	3,53	948	-7,62
Fine Foods Pharma Ntm	7,800	-3,70	172	-48,35
FinecoBank	14,625	0,72	8923	-5,25
Fnm	0,461	0,33	201	-24,84
Fresenius M Care AG	30,170	0,23	9241	-48,36
Fresenius SE & Co. KGaA	23,690	0,00	12929	-31,33
Fullsize	0,776	3,47	9	-25,74
<b>G</b>				
Gabetti	1,148	-2,71	69	-41,73
Garofalo Health Care	4,165	-1,30	376	-24,27
Gas Plus	2,730	-0,73	123	-18,75
Geifran	3,120	1,22	131	-18,93
Generalfinance	2,420	0,00	11	0,00
Generali	17,105	0,15	27143	-8,19
Geox	0,830	-0,78	215	-22,43
Geology	0,116	0,00	1	-55,52
Giglio group	1,042	0,35	24	-23,95
Gilead Sciences	79,870	-0,22	104304	-23,05
Global	13,500	-0,15	247	-17,18
Greenthesi	1,000	0,70	155	-12,66
Gvens	3,980	6,99	697	-62,27
<b>H</b>				
Heidelberg Cement AG	52,320	-0,27	9810	-14,59
Henkel KGaA Vz	67,240	-0,27	11980	-5,91
Henkel	2,599	0,81	3871	-29,01
<b>I</b>				
I Grandi Viaggi	0,778	-1,27	37	-20,29
Iberdrola	10,485	0,00	67079	0,48
Igea	3,095	-0,48	342	-19,82
Il Sole 24 Ore	0,483	0,00	27	-9,92
Illymity Bank	7,370	-3,28	616	-40,04
Immsi	4,017	0,48	142	-3,92
Indel B	23,900	7,17	140	-10,82
Inditex	24,040	0,00	74924	-13,77
Industrie De Nora	15,500	-0,45	680	0,00
Infinion Technologies	463			